



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 183 DEL 09/12/2025**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA PER OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE PER ATTIVITÀ DI CANTIERE IN VIA GOLDONI DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che via C. Goldoni è strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA DI QUARTIERE, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024;

Considerato che sulla sede stradale di via C. Goldoni, nel tratto compreso tra i civici 1 e 42, saranno effettuati, in diverse e consecutive fasi, scavi ed opere finalizzate all'adeguamento dei sistemi fognario, di acquedotto e di raccolta delle acque meteoriche, per la realizzazione delle quali si rendono necessarie modifiche alla viabilità con chiusure e deviazioni del traffico veicolare e pedonale;

Visto

- la concessione per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche n. /2025/ 1 del 07/01/2025 prot. n. 527;
- la relazione generale del progetto definitivo-esecutivo avente Codice Unico di Progetto (CUP F27H22000230001) e Codice Identificativo Gara (CIG B288190D75);
- la richiesta di emissione di ordinanza pervenuta con protocollo n. 2024/0100734 del 23/12/2024, inoltrata da Mauro Bergamin in qualità di legale rappresentante della ditta BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede a Montebelluna (TV) in via Meucci 20/c, con la quale si chiede la modifica della viabilità per occupazione di carreggiata stradale in via C. Goldoni, nel tratto compreso tra i civici 1 e 42, per esigenze di cantiere dal 13/01/2025 al 31/07/2025;
- la richiesta di proroga di validità dell'ordinanza 10/2025 pervenuta con protocollo n. 2025/92438 del 09/12/2025, inoltrata da Mauro Bergamin in qualità di legale rappresentante della ditta BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede a Montebelluna (TV) in via Meucci 20/c, con la quale si chiede la modifica della viabilità per occupazione di carreggiata stradale in via C. Goldoni, nel tratto compreso tra i civici 1 e 42, per esigenze di cantiere dal 01/01/2026 al 31/03/2026;
- l'ordinanza dirigenziale del comune di Jesolo n. 10/2025 del 09/01/2025;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visti gli articoli 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e relativi articoli del regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92;

O R D I N A

che dalle ore **07:00** del **01/01/2026** alle ore **19:00** del **31/03/2026**

1. la **circolazione veicolare e pedonale** su **C. Goldoni**, nel tratto compreso tra i civici 1 e 42, possa essere opportunamente regolamentata, vietata, deviata, resa a senso unico di marcia o alternato, regolato da movieri o da impianto semaforico, segnalata come riservata ai soli residenti, frontisti e domiciliati secondo le fasi e le esigenze evidenziate nella relazione allegata alla richiesta di emissione di ordinanza ed al presente provvedimento (e, comunque, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere) e la **sosta** possa essere vietata, con rimozione forzata dei veicoli a carico degli inadempienti.

Eventuali proroghe di validità temporale, considerata la stagionalità del territorio, potranno essere concesse a seguito di apposita richiesta che sarà rimessa al vaglio dell'Amministrazione Comunale.

2. [DEVIAZIONE DEI FLUSSI VEICOLARI] Che in presenza della limitazione alla viabilità urbana indicata al precedente punto, vengano istituite, segnalate e preavvisate alle intersezioni a monte le seguenti **deviazioni di percorso**, obbligatorie per tutti i veicoli con eccezione per i soli veicoli al seguito di residenti, domiciliati o frontisti nel perimetro stradale oggetto dei lavori e salvo contingibili e/o improrogabili esigenze di carattere operativo che rendano necessaria l'interdizione di tutto il traffico veicolare e pedonale:
 - a. **Fase 1** (interdizione per lavori da canale Fornazzi a via Borgonuovo): la circolazione veicolare su **via C. Goldoni** in direzione **sud** dovrà essere deviata su **via Borgonuovo** mentre la circolazione veicolare su **via C. Goldoni** in direzione **nord** dovrà essere deviata in corrispondenza della rotatoria d'intersezione con via **Rusti** e via A. **Gianquinto**;
 - b. **Fase 2** (interdizione per lavori da via Borgonuovo e via Fornaci): la circolazione veicolare su **via C. Goldoni** in direzione **sud** dovrà essere deviata su **via Fornaci** mentre la circolazione veicolare su **via C. Goldoni** in direzione **nord** dovrà essere deviata su via **Borgonuovo**;
 - c. **Fase 3** (interdizione per lavori da via Fornaci ed il civico 1 di via C. Goldoni): la circolazione veicolare su **via C. Goldoni** in direzione **sud** dovrà essere deviata su **via Cà Gamba** mentre la circolazione veicolare su **via C. Goldoni** in direzione **nord** dovrà essere deviata su via **Fornaci**;
 - d. Durante le suindicate fasi, laddove si rendesse necessario e/o opportuno in considerazione delle esigenze di cantiere e dello stato di avanzamento lavori, la viabilità interna di via **G. Gallina** potrà essere deviata su via **Fornaci** attraverso la creazione di un varco da apprestarsi in corrispondenza del parcheggio pubblico sito tra i civici 28 e 43 di via G. Gallina e da realizzarsi con rimozione del cordolo ivi esistente o con creazione di rampe in conglomerato bituminoso (o con altri simili allestimenti);
 - e. Laddove possibile, considerate le necessità di cantiere e lo stato di avanzamento lavori, potranno essere operate e rese evidenti deviazioni sulla viabilità interna del quartiere di nuova istituzione posto tra via Borgonuovo ed il civ. 26 di via C. Goldoni;
3. [VARCO DI VIA G. GALLINA] Ai fini di consentire la realizzazione del varco di cui alla lettera d. del punto precedente, all'interno dell'area di parcheggio pubblico sito tra i civici 28 e 43 di via G. Gallina e sulla banchina asfaltata di via Fornaci adiacente la citate area di parcheggio, potrà essere **permanentemente vietata la sosta** a tutti i veicoli con rimozione a spese e a carico degli inadempienti.

Il varco dovrà essere realizzato in modo da garantire il sicuro e agevole transito di almeno una corrente veicolare. A tal proposito, in corrispondenza dello stesso ed in caso in cui non sia possibile assicurare un adeguato doppio senso di circolazione, dovrà essere istituito un **senso unico alternato** con apposizione di adeguata segnaletica [Fig. II 41 art. 110 e Fig. II 45 art. 114 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada] disciplinante il diritto di precedenza ai veicoli che dovessero sopraggiungere da via G. Gallina. Sullo stesso potrà inoltre essere vietata la circolazione a determinate categorie di veicoli in base alla configurazione dell'allestimento ed al carico supportabile dallo stesso

Dello stesso varco, se con profilo altimetrico sopraelevato rispetto al piano della sede stradale, dovrà darsi avviso, su via Fornaci e su via G. Gallina, con **segnaletica di dosso** [Fig. II 2 art. 85 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada].

Dovrà essere ampiamente garantita la visibilità del perimetro del varco e dei profili delle eventuali rampe assicurandone l'individuazione, soprattutto durante l'orario notturno, attraverso l'impiego di adeguata segnaletica di delimitazione di insidie ed ostacoli.

Dovrà essere adottato, comunque, ogni accorgimento rivolto alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, anche se non espressamente prescritto, quale, a titolo indicativo, il divieto di transito a determinate categorie di veicoli in base alla configurazione dell'allestimento ed al carico supportabile dallo stesso varco.

La ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D.lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013, in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

L'area di cantiere dovrà essere delimitata con cartelli del tipo "segnali temporanei - tabella lavori" figura 382 - art. 30 del D.P.R. 495/92, apposti in prossimità della testata del cantiere recanti le seguenti indicazioni: ente proprietario o concessionario della strada; estremi dell'ordinanza; denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori; inizio e termine previsto dei lavori; recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.

Altresì è fatto obbligo a carico alla ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso di lavori in corso, restringimento della carreggiata e quanto altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione.

La disciplina della circolazione veicolare e pedonale durante l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori.

Inoltre:

- dovrà essere assicurata la visibilità notturna della segnaletica e del cantiere ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 495/92;
- in caso di interruzione della circolazione pedonale, a monte ed a valle dell'area di occupazione, dovrà essere installata adeguata segnaletica indicante la deviazione sul lato opposto della carreggiata o su altro percorso alternativo;
- compatibilmente con le attività di cantiere, dovranno altresì essere assicurati i diritti di accesso ai frontisti, domicilianti e residenti e il transito dei veicoli dei mezzi di soccorso o di emergenza;

Il presente provvedimento è condizionato all'osservanza delle limitazioni, in termini di autorizzazioni, emissioni sonore e di orario di lavoro, di cui al Titolo V del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Jesolo (approvato con Delibera del Consiglio n. 82 del 18/06/2015).

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.